

Publicato in Gazzetta il decreto sul TFR in busta paga

20 marzo 2015 da [RSS TeleConsul Editore S.p.A.](#)



Il D.P.C.M. del 20 febbraio 2015, n. 29, pubblicato nella G.U. del 19 marzo 2015, n. 65, contiene le norme di attuazione delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018.

Nello specifico, possono presentare istanza per la liquidazione mensile della Qu.I.R. (quota integrativa della retribuzione pari alla quota maturanda di cui all'art. 2120 del c.c. al netto del contributo di cui all'art. 3, ultimo comma, della L. 29 maggio 1982, n. 297, erogato tramite liquidazione diretta mensile) tutti i lavoratori dipendenti da datore di lavoro del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno 6 mesi, per i quali trova applicazione l'istituto del TFR, eccetto:

- a) i lavoratori dipendenti domestici;
- b) i lavoratori dipendenti del settore agricolo;
- c) i lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l'accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi;
- d) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
- e) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti;

f) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento attestato;

g) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell'integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all'unità produttiva interessata dai predetti interventi;

h) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti.

La Qu.I.R. può essere esercitata anche in caso di conferimento, sulla base di modalità esplicite ovvero tacite, del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari. In questo caso, nel corso del periodo di durata della predetta opzione, la partecipazione del lavoratore dipendente alla forma pensionistica complementare prosegue senza soluzione di continuità sulla base della posizione individuale maturata nell'ambito della forma pensionistica medesima nonché della eventuale contribuzione a suo carico e/o a carico del datore di lavoro.

Il lavoratore dipendente è tenuto a notificare al datore di lavoro l'eventuale disposizione del TFR a garanzia di contratti di finanziamento; detta disposizione preclude l'esercizio della liquidazione della Qu.I.R. fino alla notifica da parte del mutuante della estinzione del credito oggetto del contratto di finanziamento.

La liquidazione della Qu.I.R. è interrotta al verificarsi di una delle condizioni previste alle citate lettere e), f), g) ed h), a partire dal periodo di paga successivo a quello di insorgenza delle predette condizioni e per l'intero periodo di sussistenza delle medesime ovvero, per le condizioni previste alla suddetta lettera d), a partire dalle decorrenze previste.

Ai fini dell'imposta sui redditi di lavoro dipendente, la Qu.I.R. è assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali. Per l'applicazione della tassazione separata, la Qu.I.R. non è considerata ai fini della determinazione della aliquota di imposta per la tassazione del TFR.

Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo, non si tiene conto della Qu.I.R.

I lavoratori interessati possono richiedere al datore di lavoro la liquidazione mensile della Qu.I.R. attraverso la presentazione di apposita istanza di accesso debitamente compilata e validamente sottoscritta.

L'erogazione della Qu.I.R. è operativa a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione della istanza sino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 ovvero, a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, se antecedente. Nel corso del predetto periodo, la manifestazione di volontà esercitata è irrevocabile.

Allo scopo di finanziare la liquidazione mensile della Qu.I.R. ai lavoratori dipendenti che ne abbiano fatto richiesta, i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e che non sono tenuti al versamento del TFR al Fondo di tesoreria INPS possono accedere al finanziamento assistito da garanzia assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia e da garanzia dello Stato di ultima istanza.

Per accedere al credito, i datori di lavoro richiedono telematicamente all'INPS la certificazione delle informazioni necessarie per l'attivazione del menzionato finanziamento assistito da garanzia. L'Istituto di previdenza rilascia l'attestazione dei requisiti aziendali, riferiti alla specifica posizione contributiva, entro 30 giorni dalla richiesta. La certificazione rilasciata dall'INPS può essere utilizzata per l'accensione del finanziamento, assistito da garanzia, presso un unico intermediario aderente.

Sulla base delle sole informazioni contenute nella predetta certificazione dell'INPS, senza alcuna valutazione di merito, il datore di lavoro e l'intermediario aderente stipulano, nel rispetto dei criteri e delle condizioni fissati nell'Accordo quadro, il relativo contratto di finanziamento assistito da garanzia che deve prevedere, nei termini e nei modi previsti dalla legge (art. 46 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385), la costituzione del privilegio speciale sui beni mobili. L'intermediario aderente comunica all'INPS l'avvenuta concessione del finanziamento. La misura del finanziamento non può eccedere l'importo della Qu.I.R. certificato dall'INPS mensilmente. L'INPS rende disponibile, ogni mese, entro 60 giorni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di competenza, al datore di lavoro e all'intermediario aderente che ha concesso il finanziamento, la certificazione della misura della Qu.I.R. da finanziare come risultante dalle denunce contributive del datore di lavoro. In assenza di denunce contributive il finanziamento è sospeso.

Il datore di lavoro che opta per l'accesso al finanziamento assistito da garanzia, è tenuto a rivolgersi ad un unico intermediario aderente anche nel caso in cui il finanziamento assistito da garanzia è esteso per effetto di successive richieste di liquidazione della Qu.I.R.

Il rimborso del finanziamento assistito da garanzia è fissato al 30 ottobre 2018, sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti nell'ambito dell'Accordo quadro.

In tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuti durante la vigenza del finanziamento assistito da garanzia, il datore di lavoro mutuatario è tenuto al rimborso del finanziamento assistito da garanzia già fruito, con scadenza di pagamento entro la fine del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro medesimo, relativamente all'importo oggetto della liquidazione mensile della Qu.I.R. del lavoratore interessato, comprensivo degli oneri a servizio del prestito, senza pregiudizio alcuno della erogazione della Qu.I.R. al lavoratore.

Fatte salve le ulteriori ipotesi previste o desumibili dalla normativa di riferimento, la garanzia del Fondo è inefficace qualora risulti che sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni

mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del Fondo, laddove risulti che tale non veridicità di dati, notizie o dichiarazioni era nota all'intermediario aderente all'iniziativa.

L'INPS rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia della garanzia o alla decadenza ai sensi del DPCM n. 29/2015 in parola, comunica agli intermediari aderenti entro il termine di trenta giorni l'avvio del relativo procedimento.

Allo scopo di favorire il flusso delle informazioni connesse all'applicazione delle disposizioni contenute nel cit. DPCM, i datori di lavoro integrano le denunce contributive sulla base delle istruzioni rese note dall'INPS.

L'Istituto di previdenza provvede altresì alla predisposizione di istruzioni operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l'accesso agli interventi del Fondo di garanzia.